

## **BANDO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER CONCILIAZIONI PARITETICHE**

**Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Articolo 6 comma 1 del D.M. 28 maggio 2010 – Attività per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali.**

Tenuto conto delle norme vigenti in materia e, in particolare: delle seguenti disposizioni normative:

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, secondo cui le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", ed in particolare l'articolo 141, comma 1, secondo cui "nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica" e l'articolo 137 recante "Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale";
- l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", secondo cui "il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi";
- l'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, secondo cui gli organismi di mediazione ivi disciplinati possono prevedere nel regolamento relativo alle procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione "la possibilità (...) di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia";

Visti i seguenti atti e provvedimenti:

- l'articolo 10 del decreto direttoriale 2 marzo 2006 del Ministero delle attività produttive, ai sensi del quale sono state a suo tempo attivate iniziative di promozione delle conciliazioni paritetiche in generale, e tenuto conto che tali iniziative si sono da tempo concluse, mentre sono ancora in corso analoghe iniziative per la promozione della conciliazione paritetica nel settore dell'energia elettrica e del gas in base a progetti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas approvati dal Ministero;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 maggio 2010, con cui, espletata la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo all'articolo 6, comma 1, che "per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori, è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di €2.500.000,00";
- la convenzione dell'11 ottobre 2012 (registrata alla Corte dei conti in data 27/11/2012, registro 12, foglio 331) a tal fine stipulata, quando si sono rese effettivamente disponibili le somme allo scopo destinate dal citato DM 28 maggio 2010, tra la summenzionata Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), relativa alla realizzazione di un programma finalizzato alla diffusione e al potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori.

## **Articolo 1**

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- "**contributo**", il rimborso forfettario delle spese sostenute dalle associazioni nazionali o regionali che hanno assistito il consumatore a titolo gratuito nell'ambito di procedure di conciliazione concluse con esito positivo;
- "**Ministero**", il Ministero dello sviluppo economico;
- "**Direzione Generale**", la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

- “**INVITALIA** - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A- soggetto attuatore del presente bando in esecuzione della convenzione del 11 ottobre 2012 stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e INVITALIA;
- "**Codice del Consumo**", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni;
- “**Associazioni nazionali di consumatori**”, le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005;
- “**Associazioni regionali di consumatori**”: le associazioni dei consumatori iscritte agli elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali o delle province autonome in materia; ai fini del presente bando non rientrano in tale definizione le associazioni regionali che siano emanazione locale di una delle associazioni nazionali di consumatori, o che siano con queste federate o comunque connesse; tali associazioni regionali possono presentare eventuali richieste di contributo esclusivamente attraverso le associazioni nazionali collegate, alle quali sarà erogato il relativo contributo da parte di INVITALIA;
- “**procedure di conciliazione**”, procedure di negoziazione volontarie e paritetiche svolte sulla base di un “protocollo di intesa” (come successivamente definito) per la risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi alle Raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE della Commissione Europea;
- “**firma digitale**”: particolare tipo di firma elettronica qualificata avente le caratteristiche e la forma indicate dall’articolo 1, co. 1, lett. (s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii;
- “**posta elettronica certificata (PEC)**”: ogni sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi aventi le caratteristiche e forma indicate dal dall’articolo 1, co. 1, lett. (v) bis del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- “**procedura di conciliazione conclusa**”: la procedura di conciliazione conclusa positivamente in presenza di un verbale in tal senso sottoscritto dalle parti in data certa compresa nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, del presente bando;
- “**protocollo di intesa**”: accordo o protocollo di conciliazione, tra quelli depositati presso il Ministero, come sopra definito, o, a suo tempo, presso l’Unione italiana delle Camere di Commercio, stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese e Associazioni nazionali di consumatori (come sopra definite), nel rispetto dei principi espressi in sede comunitaria in materia di ADR (*Alternative Dispute Resolutions*) , in ottemperanza alle Raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE della Commissione Europea e successive disposizioni, e per i quali l’eventuale adesione o stipula anche da parte di associazioni regionali dei consumatori non sia comunque prevalente;

- **“regolamento di conciliazione”**: disciplina puntuale della procedura di conciliazione da applicarsi nell'ambito di un protocollo d'intesa, come sopra definito, in caso di controversie tra i soggetti firmatari.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

1. Il presente bando stabilisce i criteri per il riconoscimento, da parte di INVITALIA, di un contributo forfettario alle spese sostenute dalle associazioni dei consumatori nazionali o regionali, che hanno assistito il consumatore a titolo gratuito nell'ambito di procedure di conciliazioni avviate in data pari o successiva al 1° gennaio 2013 e concluse con esito positivo entro la data del 30 settembre 2013, date attestata dal relativo verbale di conciliazione. Tali procedure devono essere definite nell'ambito di Protocolli di intesa come definiti all'articolo 1.
2. I protocolli di cui al comma 1 devono prevedere un Regolamento di Conciliazione, a cui potranno far riferimento esclusivamente i consumatori, così come definiti dal Codice del Consumo, redatto seguendo le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni della Commissione Europea del 30 marzo 1998, n. 98/257/CE e del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE, che enunciano i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, quali: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, legalità, libertà, rappresentanza, imparzialità, efficacia, equità.
3. Sono escluse da contributo tutte le procedure rientranti in altri sistemi di ADR (*Alternative Dispute Resolution*), nonché quelle che, sebbene siano procedure di conciliazione paritetica, afferiscono al settore dell'energia elettrica e del gas, settore che è oggetto di iniziative per la promozione della conciliazione paritetica diverse dalla presente, ovvero che siano oggetto di diverso finanziamento.
4. L'importo massimo complessivo destinato alle attività del presente bando è di € 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00 euro).
5. Qualora, dopo lo scadere dei termini indicati al comma 1, le risorse destinate a procedure conciliative risultassero, anche parzialmente, inutilizzate, con nuovo ulteriore bando potranno eventualmente essere riaperti i termini di presentazione delle richieste e prorogate la data entro cui le procedure di conciliazione devono essere state concluse con esito positivo per essere ammesse a contributo e/o la data entro cui devono essere presentate le relative richieste. Al contrario, qualora le risorse destinate alle procedure conciliative dovessero esaurirsi prima dello scadere del termine di presentazione delle richieste, verrà pubblicato apposito avviso di chiusura anticipata del bando. Nell'ipotesi che le risorse

risultino inferiori rispetto alle richieste di contributo riferite a procedure concluse con esito positivo già trasmesse prima del termine ordinario o della chiusura anticipata del bando, si provvede alla riduzione percentuale di tutti i contributi ancora non liquidati, proporzionata alle risorse effettivamente disponibili rispetto all'importo complessivo dei contributi richiesti e non ancora erogati.

### **Articolo 3**

#### *Richiesta di erogazione del contributo*

1. La documentazione concernente le procedure di conciliazione di cui si richiede il contributo dovrà essere trasmessa ad INVITALIA da parte delle sole Associazioni nazionali dei consumatori e Associazioni regionali dei consumatori. Non sarà pertanto presa in considerazione la documentazione proveniente dalle sedi locali delle Associazioni nazionali e regionali dei consumatori eventualmente aderenti al relativo protocollo.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e comunque entro il termine del 2 ottobre 2013.
3. La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere predisposta dall'Associazione nazionale dei consumatori, o dall'Associazione regionale dei consumatori, secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente bando e dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) denominazione e recapiti dell'Associazione richiedente;
  - b) nominativo e recapiti del rappresentante legale dall'Associazione;
  - c) elenco riepilogativo delle procedure di conciliazioni per le quali si richiede il contributo;
  - d) estremi del c.c. bancario o postale su cui accreditare il contributo qualora riconosciuto.
4. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna procedura conciliativa per cui si chiede il contributo:
  - a) una cd. scheda di conciliazione paritetica, per ogni procedura per la quale si richiede il contributo, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 del presente bando e corredata dalla documentazione ivi menzionata;
  - b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che non siano mai stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, per le conciliazioni di cui si chiede il contributo, né che verranno richieste in futuro;
  - c) (i) copia del protocollo d'intesa e del relativo regolamento, sulla base dei quali si

sono svolte le procedure di conciliazione per le quali si effettua la richiesta di contributo;

- (ii) copia dell'attestazione dell'avvenuto deposito, a suo tempo, del summenzionato protocollo, completo di regolamento, presso l'Unione italiana delle Camere di Commercio ovvero copia della nota di deposito dello stesso presso la competente Direzione generale del Ministero.

Gli allegati di cui ai sopra richiamati punti (i) e (ii) possono essere sostituiti dal riferimento all'analogia trasmissione effettuata da altra associazione o alla trasmissione effettuata anche unitariamente dalle associazioni interessate anteriormente all'invio delle relative richieste ovvero all'avvenuta conseguente pubblicazione del protocollo sul sito di Invitalia o del Ministero. Il protocollo ed il relativo regolamento devono essere comunque ritrasmessi in ogni caso di successiva modifica degli stessi.

- d) limitatamente alla prima richiesta ed in ogni caso di successive variazioni, la lista delle persone autorizzate a curare le procedure di conciliazione, in conformità alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE ed ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005. n. 206.

5. I verbali di conciliazioni concluse con esito positivo dovranno avere i seguenti i requisiti minimi:

- a) il verbale deve essere leggibile;
- b) indicazione nome e cognome del conciliatore nominato dall'impresa;
- c) indicazione nome e cognome del conciliatore nominato dall'associazione dei consumatori;
- d) indicazione nome e cognome del consumatore;
- e) data della domanda di conciliazione;
- f) data della positiva conclusione della conciliazione;
- g) verbale firmato per accettazione dal consumatore e dai conciliatori nominati dall'azienda e dall'associazione dei consumatori.

#### **Articolo 4**

##### *Modalità per la presentazione delle richieste*

1. Le richieste di ammissione al contributo di cui all'articolo 3, presentate dal legale rappresentante dall'Associazione nazionale dei consumatori o dall'Associazione regionale dei consumatori, complete di tutti gli allegati di cui all'articolo 3, comma 4, potranno riguardare procedure di conciliazioni concluse sia con modalità tradizionali (cd. sportello “fisico”) che online.
2. Le richieste, in plico chiuso, potranno essere consegnate a mano o trasmesse a mezzo raccomandata A/R indirizzata a INVITALIA, c/o Ministero dello Sviluppo Economico, DGMCCVNT, via Sallustiana, 53 - 00187 Roma. La data di acquisizione della richiesta presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dall'ufficio accettante. Per le richieste spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data apposta su di esse dall'ufficio postale accettante, purché le stesse pervengano entro 5 giorni dal termine di presentazione delle richieste.
3. Sul plico di consegna o di invio delle richieste dovrà essere riportata chiaramente l'indicazione del mittente e il seguente riferimento: “L.388/2000. D.M. 28 maggio 2010 art. 6, comma 1 - Richiesta contributo conciliazioni paritetiche”.

#### **Articolo 5**

##### *Importo contributo*

1. Il contributo forfettario alle spese sostenute dall'Associazione nazionale dei consumatori o dall'Associazione regionale dei consumatori, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, è riconosciuto in un importo pari a:
  - a) €100,00 (cento/00) per ogni procedura di conciliazione conclusa, condotta tramite sportello “fisico”;
  - b) €70,00 per ogni procedura di conciliazione conclusa, condotta on line.

#### **Articolo 6**

##### *Ammissione al contributo*

1. L'istruttoria avviene in base all'ordine cronologico di arrivo della richiesta, completa di allegati. INVITALIA ha facoltà di richiedere, anche tramite fax o e-mail, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. L'associazione istante deve ottemperare facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La liquidazione dei contributi viene fatta con cadenza trimestrale a partire dal 31 marzo 2013 ed è relativa alle richieste di contributo pervenute nel trimestre precedente e la cui istruttoria si sia conclusa con esito positivo.

Allegati:

ALL. 1 – RICHIESTA DI CONTRIBUTO

ALL.2 – SCHEDA DI CONCILIAZIONE